



# COMUNE DI PISA

COPIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 162 Del 27 Ottobre 2009

**OGGETTO: DISPOSIZIONI CIRCA LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DELLE NORME SUI GIOCHI, DELLE NORME IN MATERIA DI ORARI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE ALL'INTERNO DELLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO E/O TRATTENIMENTO E DELLE NORME IN MATERIA DI UTILIZZO DEI MEZZI PUBBLICITARI E DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

L'anno 2009 il giorno ventisette del mese di Ottobre presso la Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti i Signori :

		Presente/Assente
1. FILIPPESCHI MARCO	Sindaco	P
2. GHEZZI PAOLO	Vice Sindaco	P
3. CASSONE ANTONIO	Assessore	P
4. CERRI FABRIZIO	Assessore	P
5. CHIOFALO MARIA LUISA	Assessore	P
6. CICCONE MARIA PAOLA	Assessore	P
7. ELIGI FEDERICO	Assessore	P
8. FORTE GIUSEPPE	Assessore	P
9. GAY DAVID	Assessore	P
10. PANICHI SILVIA	Assessore	P
11. SERFOGLI ANDREA	Assessore	A
12. VIALE GIOVANNI	Assessore	A
13. ZAMBITO YLENIA	Assessore	A

Partecipa alla riunione il Segretario Generale: NOBILE ANGELA

Presiede il Sindaco: FILIPPESCHI MARCO.



Oggetto: disposizioni circa le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle norme sui giochi, delle norme in materia di orari per la somministrazione di bevande alcoliche all'interno delle attività di spettacolo e/o trattenimento e delle norme in materia di utilizzo dei mezzi pubblicitari e di occupazione del suolo pubblico

## LA GIUNTA

richiamato l'articolo 110, comma 10, del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 - *Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)* -, il quale dispone che, nel caso in cui l'autore degli illeciti di cui al comma 9 dello stesso articolo risulti titolare di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande oppure di licenza per una delle attività previste dall'articolo 86 dello stesso Testo Unico, deve essere disposta la sospensione dell'efficacia del titolo abilitante all'esercizio dell'attività di somministrazione e la sospensione della licenza di cui all'articolo 86 del TULPS per un periodo variabile da un minimo di uno ad un massimo di trenta giorni;

richiamato, inoltre, l'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legge 3 agosto 2007 n. 117, convertito in legge 2 ottobre 2007 n. 170, il quale dispone che, nel caso in cui i titolari e i gestori delle attività di pubblico spettacolo e/o trattenimento, che si svolgono congiuntamente alle attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, non osservino l'obbligo di interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2.00, deve essere disposta la chiusura dell'attività per un periodo variabile da un minimo di sette ad un massimo di trenta giorni;

richiamato, infine, l'articolo 6 della legge 25 marzo 1997 n. 77, il quale dispone che, in caso di recidiva nella violazione di norme di legge o di regolamento comunale in ordine alla utilizzazione di mezzi pubblicitari o di occupazione del suolo pubblico da parte di esercenti l'attività di commercio al dettaglio, sia a posto fisso che su aree pubbliche, e di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere disposta la sospensione dell'attività per non più di tre giorni;

dato atto che le norme in questione non dettano criteri ed indirizzi per la determinazione della misura della sanzione concretamente applicabile;

ritenuto, pertanto, necessario procedere a graduare la misura concreta della sanzione in rapporto alla gravità della violazione ed a stabilirne le modalità di applicazione;

visto il parere favorevole espresso dal Dirigente della Direzione Attività Economiche in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (Allegato A);

considerato che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo articolo;

dato atto di avere trasmesso il presente atto al Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 15 comma 4 del vigente Regolamento di contabilità;

ritenuto opportuno concedere al presente atto l'immediata esecuzione ai sensi di legge;

Con voti unanimi, legalmente resi

## DELIBERA

### **1. Sanzione per la violazione delle norme sui giochi**

La sanzione della sospensione dell'efficacia del titolo abilitante all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e della sospensione della licenza di cui all'articolo 86 del TULPS, prevista dall'articolo 110, comma 10, dello stesso Testo Unico, a carico dei relativi titolari, in caso di violazione delle disposizioni del comma 9 del medesimo articolo in materia di giochi leciti, si applica nel modo seguente:

- a) per la prima violazione: sospensione dell'efficacia del titolo abilitante all'esercizio dell'attività di somministrazione e della licenza di cui all'articolo 86 del TULPS, e conseguente chiusura dell'attività, per tre (3) giorni, coincidenti con un fine settimana;
- b) per la seconda violazione: sospensione dell'efficacia del titolo abilitante all'esercizio dell'attività di somministrazione e della licenza di cui all'articolo 86 del TULPS, e conseguente chiusura dell'attività, per dieci (10) giorni, comprendenti due fine settimana;
- c) per la terza violazione: sospensione dell'efficacia del titolo abilitante all'esercizio dell'attività di somministrazione e della licenza di cui all'articolo 86 del TULPS, e conseguente chiusura dell'attività, per diciassette (17) giorni, comprendenti tre fine settimana;
- d) per le ulteriori violazioni: sospensione dell'efficacia del titolo abilitante all'esercizio dell'attività di somministrazione e della licenza di cui all'articolo 86 del TULPS, e conseguente chiusura dell'attività, per trenta (30) giorni, comprendenti quattro fine settimana;

Ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 110, comma 10 del TULLPS, deve essere tenuto conto delle violazioni commesse negli ultimi cinque anni.

Il mancato rispetto dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 110, comma 10, del TULLPS da parte del titolare di attività di somministrazione di alimenti bevande configura la fattispecie di cui all'articolo 103, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 – Codice del Commercio.

Il mancato rispetto dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 110, comma 10, del TULLPS da parte del titolare di licenza di cui all'articolo 86 del TULPS configura una ipotesi di abuso ai sensi dell'articolo 10 dello stesso Testo Unico.

## **2. Sanzione per la violazione delle norme in materia di orari di somministrazione di bevande alcoliche**

La sanzione della chiusura dell'attività di pubblico spettacolo e/o trattenimento prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legge 3 agosto 2007 n. 117, convertito in legge 2 ottobre 2007 n. 170, a carico dei relativi titolari e gestori, in caso di violazione delle disposizioni del comma 2 dello stesso articolo in materia di orari per la somministrazione di bevande alcoliche, si applica nel modo seguente:

- a) per la prima violazione: chiusura dell'attività di pubblico spettacolo e/o trattenimento per sette (7) giorni, comprendenti un fine settimana;
- b) per la seconda violazione: chiusura dell'attività di pubblico spettacolo e/o trattenimento per dieci (10) giorni, comprendenti un fine settimana;
- c) per la terza violazione: chiusura dell'attività di pubblico spettacolo e/o trattenimento per diciassette (17) giorni, comprendenti due fine settimana;
- d) per le ulteriori violazioni: chiusura dell'attività di pubblico spettacolo e/o trattenimento per trenta (30) giorni, comprendenti quattro fine settimana;

Ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legge 3 agosto 2007 n. 117, convertito in legge 2 ottobre 2007 n. 170, deve essere tenuto conto delle violazioni commesse negli ultimi cinque anni.

## **3. Sanzione per la violazione delle norme in materia di utilizzo di mezzi pubblicitari e di occupazione del suolo pubblico**

La sanzione della sospensione dell'attività di commercio al dettaglio a posto fisso e su aree pubbliche e di somministrazione di alimenti e bevande prevista dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997 n. 77, in caso di violazione delle norme in materia di utilizzo di mezzi pubblicitari e di occupazione del suolo pubblico, si applica nel modo seguente:

- a) per la seconda violazione: sospensione dell'attività per un (1) giorno, individuato nel mercoledì, nel caso coincidente con il girono di chiusura settimanale dell'attività si applica al giorno successivo;
- b) per la terza violazione: sospensione dell'attività per due (2) giorni, individuati nel giovedì e venerdì;
- c) per le ulteriori violazioni: sospensione dell'attività per tre (3) giorni, individuati nel venerdì, sabato e domenica.

Ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997 n. 77 deve essere tenuto conto delle violazioni commesse negli ultimi cinque anni.

#### DELIBERA

inoltre, all'unanimità di voti dei presenti, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge



All. A  
**COMUNE DI PISA**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:  della Giunta Comunale\_  
del Consiglio Comunale

OGGETTO: disposizioni circa le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle norme sui giochi, delle norme in materia di orari per la somministrazione di bevande alcoliche all'interno delle attività di spettacolo e/o trattenimento e delle norme in materia di utilizzo dei mezzi pubblicitari e di occupazione del suolo pubblico

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto, dando atto che:

- non comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa.

Pisa, 26/09/2009

IL DIRIGENTE  
DIREZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE  
( **dott.ssa Laura Ballantini** )

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Pisa, \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
DIREZIONE FINANZE E TRIBUTI  
Dott. Claudio Sassetti

**VISTO CONTABILE**

Preso visione della proposta di deliberazione in oggetto.

Pisa, \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
DIREZIONE FINANZE E TRIBUTI  
*Dott. Claudio Sassetti*



Il Presidente

FILIPPESCHI MARCO

Il Segretario Generale

NOBILE ANGELA

---

Deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ Il Messo incaricato

---

Deliberazione trasmessa in copia ai Capi Gruppo Consiliari il \_\_\_\_\_

Deliberazione divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

Deliberazione immediatamente eseguibile [ ]

Comunicata a :

FINANZE E POLITICHE TRIBUTARIE  
POLIZIA MUNICIPALE  
ATTIVITA' ECONOMICHE  
GRUPPI CONSILIARI

Il \_\_\_\_\_

Il Funzionario Bacciardi G. \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.

Pisa, li \_\_\_\_\_

Il Funzionario Bacciardi G. \_\_\_\_\_